

**INFORMAZIONI SULLA BANCA****Sicilbanca Credito Cooperativo Italiano**

Iscritta all'Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al n. A161472 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5314 - ABI: 8985.4  
Aderente al Fondo Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo  
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA  
Iscritta alla Camera di Commercio di Caltanissetta al n. 70559 - Codice Fiscale n. 01438930859  
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220  
Sede e Direzione Generale: 93100 Caltanissetta - Via Francesco Crispi n. 25 - Tel. 0934 548811 - Fax 0934 548809

**CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO**

Il contratto di **anticipazione su crediti e fatture** permette al cliente, che agisce per scopi connessi alla propria attività imprenditoriale o professionale e dunque non qualificabile come "Consumatore" ai sensi della vigente normativa, di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso – derivante da apposito mandato o da cessione del credito, la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate.

Per la gestione dell'operazione viene acceso un conto anticipi, di esclusiva rilevanza interna.

L'importo che risulta dalle fatture presentate alla Banca viene – in caso di accoglimento della richiesta di anticipazione – addebitato al conto anticipi, al netto dello scarto convenuto, con contestuale accredito al conto corrente ordinario.

Se il terzo debitore compie il pagamento di quanto dovuto, si estingue la partita debitoria del cliente nei confronti della Banca. Nel caso invece il terzo debitore non adempia l'obbligazione, alla scadenza dei termini di pagamento delle fatture e trascorsi i giorni tecnici eventualmente convenuti, la partita debitoria accesa al conto anticipi è ugualmente estinta, con addebito della posta al conto corrente ordinario del Cliente.

Le competenze maturate sul conto anticipi sono portate a debito del corrispondente conto corrente ordinario.

**Capitalizzazione interessi debitori a tasso fisso**

Il tasso d'interesse rimane fisso per tutta la durata del fido.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Tra i **principali rischi** vanno considerati:

- \* La variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi d'interesse, commissioni e spese), se contrattualmente convenuta;
- \* l'obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento degli effetti presentati.

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente. Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo**.

**Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "altre condizioni economiche" e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto**, messi a disposizione dalla banca.

E' sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile **esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno**, riportato nell'estratto conto, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto.

**TASSI**

Tassi S.B.F.	entro fido: Tasso fisso: 8,5% oltre fido: Tasso fisso: 12%
--------------	---

**SPESE**

Invio estratto conto/scalare	POSTA: € 0,00 CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 0,00 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00
COMMISSIONE DI ACCORDATO	1,5% annuale
INVIO TRASPARENZA (PERIODICO) / GENERICHE	€ 0,00
POSTA	€ 0,70
CASELLARIO POSTALE INTERNO	€ 0,00
NON INVIATA	€ 0,00
INVIO TRASPARENZA (VARIAZIONI)	€ 0,00
<b>MASSIMALI E ALTRE CONDIZIONI</b>	
PERIOD. INVIO ESTRATTO CONTO	TRIMESTRALE
TIPO LIQUIDAZIONE DARE	Gli interessi e le competenze vengono regolati trimestralmente sul "conto corrente ordinario"
RIFERIMENTO CALCOLO INTERESSI	ANNO CIVILE
<b>SPESE</b>	
ACCETTAZIONE DISTINTA / FATTURE	€ 0,00
ALTRI DOCUMENTI	€ 0,00
INCASSO S/P / FATTURE	€ 0,00
ALTRI DOCUMENTI	€ 0,00
PROROGA S/P / FATTURE	1,5% Minimo: € 4,00 Massimo: € 15,00
ALTRI DOCUMENTI	1,5% Minimo: € 4,00 Massimo: € 15,00
SCARICO FATTURE CON ACCREDITO / FATTURE	€ 0,00
ALTRI DOCUMENTI	€ 0,00
SCARICO FATTURE MAN. NO ACCRED / FATTURE	€ 0,00
ALTRI DOCUMENTI	€ 0,00
SCARICO FATTURE AUT. NO ACCRED / FATTURE	€ 0,00
ALTRI DOCUMENTI	€ 0,00
STAMPA ELENCO CONDIZIONI	€ 0,00
TRASP. INFO PRECONTRATTUALE	€ 0,00
TRASP. DOCUMENTAZ. PERIODICA	€ 0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

TRASP. DOCUMENTAZ. VARIAZIONI	€ 0,00
-------------------------------	--------

#### DECORRENZA VALUTE

Richiesta di anticipazione: addebito delle somme sul conto anticipi e accredito sul conto ordinario con valuta pari alla data di presentazione

Estinzione anticipazione: accredito delle somme sul conto anticipi e addebiti sul conto ordinario con valuta pari alla data di accredito dell'introito ovvero, in caso di insoluto, con valuta pari alla data dell'operazione.

## QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

### Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Nell'esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di durata pari a 3 (tre) mesi.

Si suppone che l'importo del fido sia prelevato subito e per intero e che rimanga utilizzato per l'intera durata del finanziamento.

Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a 3 (tre) mesi.  
Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento.  
Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, ad esempio, le eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione di uno degli obblighi previsti nel contratto, gli interessi di mora e i costi relativi a servizi accessori non obbligatori per ottenere il finanziamento o per ottenerlo a determinate condizioni.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria "Anticipi, Sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese" può essere consultato presso le filiali della Banca e sul sito internet di questa ([www.sicilbanca.it](http://www.sicilbanca.it)).

Per un affidamento di: € 30.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 3	T.A.E.G: 11,16%	Il contratto prevede l'applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi
--	-----------------	---

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest'ultimo la variazione con un preavviso minimo di 30 giorni. La variazione s'intende approvata se il cliente non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l'applicazione delle condizioni in precedenza praticate.

Il cliente può porre fine, ridurre o estinguere il contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di 15 giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta.

Il cliente ha facoltà di recesso con effetto di chiusura del rapporto senza oneri e penalità, mediante il pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati e salva la definizione delle operazioni in corso.

Il cliente può recedere dal contratto senza preavviso in presenza di giusta causa o giustificato motivo.

La banca può porre fine, ridurre o estinguere il rapporto di apertura di credito, in qualsiasi momento, con preavviso di 15 giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta. Decorso il termine di quindici giorni il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati, con facoltà della banca di esigere l'immediato pagamento degli effetti presentati, anche se a scadere o scaduti e dei quali non si conosce l'esito.

La banca può recedere dal contratto senza preavviso in presenza di giusta causa o giustificato motivo.

**Tempi massimi per la chiusura del rapporto:** in caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 15 giorni decorrenti dalla data di pagamento di quanto dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (indirizzo Via F. Crispi n. 25 93100 Caltanissetta email [reclami@sicilbanca.it](mailto:reclami@sicilbanca.it)), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;

**Conciliatore Bancario Finanziario.** Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)

## LEGENDA

<b>Commissione sull'accordato</b>	Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso al Cliente nel periodo considerato.
<b>Giorni banca</b>	Giorni ulteriori rispetto alla scadenza fattuale degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell'operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.
<b>Istruttoria</b>	Analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.
<b>Numeri dare</b>	Prodotto della formula "capitale moltiplicato giorni", dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal Cliente e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell'operazione e la data di scadenza degli effetti e documenti aumentata dei giorni banca.
<b>Periodicità di capitalizzazione degli interessi</b>	Periodicità con la quale gli interessi sono conteggiati e addebitati in conto producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, è

	applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
<b>Tassi Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Il TAEG rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. È un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso. Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua. Deve essere indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate.
<b>Tasso d'interesse debitore</b>	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
<b>Tasso d'interesse di mora</b>	<b>Ammontare del risarcimento dovuto alla Banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del Cliente.</b>
<b>Tasso d'interesse effettivo</b>	Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità – se inferiore l'anno - di capitalizzazione degli interessi.
<b>Tasso d'interesse nominale</b>	<b>Rapporto percentuale tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.</b>
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso d'interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso d'interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "Anticipi, Sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese". I tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti), e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
<b>Valuta</b>	<b>Data d'inizio di decorrenza degli interessi.</b>